

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta approvata dalla II Commissione in data 10 gennaio 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.15 del 11 gennaio 2018, relativo alle: proposta di legge n.238/2018, ad iniziativa del consigliere Giorgini, concernente: «Modifica della legge regionale 17 giugno 2013 n. 13 'Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto'» e proposta di legge n. 245/2018 (testo base), ad iniziativa del consigliere Traversini, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 giugno 2013, n. 13 " 'Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto' » abbinata ai sensi dell'articolo 89 del r.i. dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 25 gennaio 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Augusto Curti e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 22 gennaio 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 25 gennaio 2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 25 gennaio 2019;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

- a) dopo il comma 1 dell'articolo 3 bis (Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 13/2013) è inserito il seguente comma:

'1 bis. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 13/2013 dopo le parole "compresa la viabilità" è inserita la seguente: "privata" ;

- b) al comma 1 dell'articolo 10 (Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 13/2013) le parole "ad uso pubblico" sono sostituite dalla seguente: "vicinale".

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

Tenuto conto di un ripensamento dei ruoli istituzionali delle Province così come indicato dalla stessa Corte dei Conti nell'audizione del febbraio 2017 si ritiene opportuno sollecitare la Regione Marche ad un percorso di revisione complessiva delle funzioni relative a tali materie attribuendo al tessuto istituzionale locale compiti e funzioni pubbliche.

Il Presidente

F.to Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta approvata dalla II Commissione in data 10 gennaio 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 15 del 11 gennaio 2018, relativo alle: proposta di legge n. 238/2018, ad iniziativa del consigliere Giorgini, concernente: «Modifica della legge regionale 17 giugno 2013 n. 13 'Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto'» e proposta di legge n. 245/2018 (testo base), ad iniziativa del consigliere Traversini, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 giugno 2013, n. 13 " Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chieti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto» abbinata ai sensi dell'articolo 89 del R.I. dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Santi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 28 gennaio 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 10:00 del 30 gennaio 2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 30 gennaio 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

- a) al comma 4 dell'articolo 3 dopo le parole "manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici" sono inserite le seguenti: "e per la realizzazione di opere a difesa degli abitati";
- b) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "manutenzione delle strade private" è inserita la seguente: "e".

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

Relazione tecnico finanziaria
sulle proposte di legge n. 238/2018 e n. 245/2018, nel testo licenziato dalla Commissione
(articolo 3 ter della legge regionale 3/2015 – articolo 84 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 13/2013)

L'articolo modifica le finalità per le quali è costituito il consorzio di bonifica delle Marche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 13/2013)

L'articolo disciplina l'accorpamento di tre comprensori di bonifica, al fine di favorire una più semplice e celere capacità di intervento del Consorzio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 13/2013)

L'articolo attribuisce al Consorzio le funzioni amministrative concernenti la progettazione delle opere di bonifica di competenza pubblica.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 bis

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 13/2013)

L'articolo specifica che il piano generale di classifica deve indicare le opere di bonifica di competenza pubblica specificandone la copertura finanziaria.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 13/2013)

L'articolo introduce una specificazione in merito all'obbligo di partecipazione al Consorzio di Bonifica.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 13/2013)

L'articolo introduce alcune modifiche relativamente agli organi del Consorzio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 13/2013)

L'articolo interviene sulla disciplina della rappresentanza negli organi del Consorzio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 13/2013)

L'articolo introduce alcune modifiche alle modalità di rappresentanza all'interno degli organi del Consorzio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 13/2013)

L'articolo introduce alcune modifiche alle composizione e alle modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 13/2013)

L'articolo modifica alcune delle funzioni svolte dal Consorzio di Bonifica.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 13/2013)

L'articolo introduce alcune specificazioni in merito ai contenuti del piano di classifica e di riparto.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 bis
(Sostituzione dell'Allegato A alla l.r. 13/2013)

L'articolo provvede a sostituire l'elenco dei comprensori, a seguito dell'accorpamento effettuato con la modifica all'articolo 2.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11
(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della proposta.

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA delle proposte di legge n. 245 e n. 238 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 giugno 2013 n. 13, “Riordino degli interventi in materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, Dell’Aso, del Tenna e del Tronto, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta non presenta elementi di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed internazionale</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali enunciati all'art. 117 della Costituzione. In particolare, si rileva che la materia dei consorzi di bonifica va inserita tra la competenza residuale delle regioni in materia di agricoltura, la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e la competenza concorrente in materia di governo del territorio; alcuni aspetti della disciplina dei Consorzi di bonifica sono altresì riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (cfr. Corte Cost. Sentenza 188 del 2018).</p> <p>La proposta aumenta il numero dei membri del CdA del Consorzio, allo scopo di migliorarne la rappresentatività. Si prevede inoltre che sia corrisposto il solo rimborso delle spese documentate e relative alla partecipazione alle sedute del Cda. Tali modifiche sembrano essere in linea con il decreto legge 31 maggio 2010, n 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.</p> <p>L'art. 6 di tale decreto, che ha introdotto specifiche misure dirette a ridurre i costi degli apparati amministrativi, al comma 5 dispone tra l'altro che i consigli di amministrazione degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici siano costituiti da un numero non superiore a 5 membri. Il successivo comma 20 del suddetto articolo precisa a tale riguardo che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni ... per le quali esse costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”.</p> <p>La Corte Costituzionale, pronunciandosi in più occasioni (cfr, tra le altre, sent. nn 182/2011, 139/2012, 161/2012, 23/2014, 72/2014 99/2014 e 127/2014) in merito alla legittimità dell'art. 6, ha evidenziato come tale disposizione normativa non intenda imporre alle regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone ma può considerarsi espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento</p>

	<p>della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a singole voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente alle amministrazioni statali, mentre vincolano le regioni... solo come limite complessivo di spesa. Ciò è confermato dal fatto che il citato comma 20 del medesimo art. 6 prevede uno specifico meccanismo premiante per le regioni che aderiscono volontariamente alle regole previste in questo articolo. (nello specifico: alle regioni “virtuose” è destinata una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali previsti a favore delle regioni a statuto ordinario dall'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n 59). Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti tempi, modalità e criteri per l'attuazione della disposizione in esame.</p> <p>In altri termini, secondo la Suprema Corte, il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle regioni ed agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario legate ad obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio ai fini del contenimento della spesa pubblica, purché tali vincoli si traducano in un “limite complessivo” che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa (cfr. sent. 182/ 2011). Di conseguenza, a fronte di minori tagli relativi a singole voci di spesa, devono comunque essere esplicitamente indicate “le ulteriori misure di risparmio ... che possono consentire di ritenere rispettato il saldo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzione previste dal citato art. 6 del d.l. n. 78 /2010. (cfr. sent. n. 262/2012).</p> <p>In merito alla non applicazione in via diretta alle Regioni del citato art. 6, comma 5, si sono pronunciati espressamente, inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 40 del 23 ottobre 2010 ed il Comitato tecnico- scientifico consultivo per la legislazione della Giunta regionale, con parere prot. n. 4616540 del 3 novembre 2011.</p> <p>Come accennato, la proposta di legge in esame riconosce ai membri del consiglio di amministrazione solo il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle relative sedute.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>I provvedimenti attuativi della proposta dovranno essere coordinati con la programmazione regionale di settore riguardante, in particolare, la difesa del suolo.</p>

Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	---